



3 aprile 2020

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021

Riferimento/Numero d'incarto: T083-0018

Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente	3
2	Punti essenziali del progetto	5
2.1	Introduzione	5
2.2	Struttura	5
2.3	Contenuto	5
3	Rapporto con il diritto internazionale	6
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni.....	7
4.1	Ingresso	7
4.2	Capitolo 1: Disposizioni generali	7
4.3	Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità	9
4.4	Capitolo 3: Organismi di ispezione	15
4.5	Capitolo 4: Trattamento dei dati	17
4.6	Capitolo 5: Esecuzione	19
4.7	Capitolo 6: Disposizioni finali.....	23
4.8	Allegati	23
4.8.1	Allegato 1: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza ...	23
4.8.2	Allegato 2: Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione ..	23
4.8.3	Allegato 3: Abrogazione e modifica di altri atti normativi	24
5	Ripercussioni	25
5.1	Ripercussioni sulla Confederazione	25
5.2	Ripercussioni sui Cantoni	26
5.3	Ripercussioni sui Comuni	26
5.4	Ripercussioni sull'economia forestale e del legno svizzera	26
5.5	Ripercussioni sull'ambiente	27

1 Situazione iniziale

Le mozioni dello stesso tenore 17.3855 del consigliere degli Stati Föhn e 17.3843 della consigliera nazionale Flückiger «Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei» chiedono al Consiglio federale di creare le condizioni quadro per elaborare in Svizzera una normativa identica al regolamento sul commercio del legno dell'Unione europea (UE) (regolamento [UE] n. 995/2010; in inglese: European Timber Regulation, abbreviato EUTR¹) che vieti l'importazione di legname ottenuto dal disboscamento illegale ed elimini gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere. Le mozioni sono state accolte dal Parlamento.

Il Consiglio federale aveva già previsto la creazione di nuove basi giuridiche per una norma equivalente all'EUTR nella sua proposta di revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) formulata come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse» (14.019). La norma sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati proposta in tale occasione aveva superato sia la procedura di consultazione sia il dibattito parlamentare, ma nel dicembre 2015 l'intero progetto di legge si era poi arenato in Parlamento. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), a seguito delle due mozioni, ha ora deciso di riprendere tali disposizioni e di sottoporle alla decisione del Parlamento. La corrispondente modifica della legge sulla protezione dell'ambiente per l'introduzione di un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente è stata approvata dal Consiglio federale per l'inoltro al Parlamento il 7 dicembre 2018 (FF 2019 1123). Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato le nuove basi nella LPAmb per un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente.

1.1 Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

L'introduzione di un divieto di mettere in commercio legname ottenuto illegalmente comprende le seguenti modifiche della LPAmb: una nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti» nel capitolo 7 della LPAmb con quattro nuove disposizioni, segnatamente l'articolo 35e LPAmb concernente i requisiti per la messa in commercio, l'articolo 35f LPAmb sull'obbligo di diligenza, l'articolo 35g LPAmb sulla tracciabilità e l'articolo 35h LPAmb sul trattamento dei dati. In tale contesto, un ruolo centrale è attribuito al divieto di mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sulla raccolta e il commercio di legname (art. 35e LPAmb). Da un lato, le nuove disposizioni consentono al Consiglio federale di emanare disposizioni sulla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in analogia a quanto previsto dall'UE (art. 35e cpv. 2 LPAmb) e di introdurre un obbligo di diligenza per chi immette per la prima volta sul mercato (art. 35f LPAmb). Dall'altro esse stabiliscono un obbligo di documentazione per i commercianti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati (art. 35g LPAmb) e includono le basi necessarie secondo il diritto in materia di protezione dei dati per il trattamento e la comunicazione di dati personali nell'ambito dell'esecuzione (art. 35h LPAmb). Il progetto comprende inoltre un'integrazione delle competenze di esecuzione della Confederazione (art. 41 cpv. 1 LPAmb) e delle disposizioni penali (art. 60 cpv. 1 lett. r e art. 61 cpv. 1 lett. m^{bis} LPAmb).

Il Parlamento ha integrato il progetto originario con una competenza per il Consiglio federale che consente a quest'ultimo di definire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime o prodotti in conformità delle norme internazionali. Il Consiglio federale deve poter emanare divieti se la coltura, l'estrazione o la produzione, come anche il commercio di un

¹ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Versione del 12.11.2010

prodotto, dovessero gravare notevolmente sull'ambiente o compromettere le risorse (art. 35e cpv. 3 LPAmb). Con ciò il Parlamento prende di mira per esempio il controverso olio di palma, la cui produzione è notoriamente problematica in quanto basata sul disboscamento su vasta scala della foresta tropicale. L'ordinanza ora elaborata disciplina però soltanto la commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati in linea con le mozioni dello stesso tenore Föhn e Flückiger e non contiene disposizioni esecutive inerenti all'articolo 35e capoverso 3 LPAmb.

Le nuove disposizioni della LPAmb costituiscono la base legale per l'emanazione della presente ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS non ancora noto) da parte del Consiglio federale. Si introduce così una norma equivalente all'EUTR, in linea con quanto richiesto dalle due mozioni Föhn e Flückiger, che consente di ridurre gli ostacoli esistenti al commercio con l'UE; va però sottolineato che una totale parità di trattamento degli operatori svizzeri ed europei potrà essere raggiunta soltanto per mezzo di una soluzione contrattuale (riconoscimento reciproco). Una possibile intesa potrebbe per esempio configurarsi sotto forma di un nuovo capitolo dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Il Consiglio federale deciderà in un secondo momento in quale misura intavolare trattative con l'UE, tenendo conto del contesto politico europeo in generale. L'introduzione di una normativa analoga all'EUTR costituisce la base per colloqui in tal senso con l'UE (FF 2019 1127). Inoltre la Svizzera, con la modifica della LPAmb, sostiene gli sforzi internazionali volti a bandire dal mercato il legname di provenienza illegale e contribuisce quindi all'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (ossia una selvicoltura sostenibile a livello globale e nazionale).

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Introduzione

Scopo della nuova OCoL è impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Ai fini dell'equivalenza con l'EUTR, il contenuto dei primi undici articoli della nuova OCoL corrisponde in ampia misura alle disposizioni dell'EUTR. Poiché l'OCoL sarà eseguita in prima istanza direttamente dalla Confederazione, all'articolo 16 e seguenti sono disciplinati anche i requisiti per l'esecuzione quali i compiti di controllo, le misure amministrative e gli emolumenti, così come la protezione dei dati. Per contro, l'EUTR contiene solo principi riguardanti l'esecuzione, demandando nell'articolo 7 agli Stati membri dell'UE l'esecuzione del regolamento e l'emanazione delle necessarie disposizioni esecutive.

2.2 Struttura

L'ordinanza sul commercio di legno è suddivisa nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Capitolo 3: Organismi di ispezione

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Capitolo 5: Esecuzione

Capitolo 6: Disposizioni finali

L'ordinanza include inoltre tre allegati: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza (allegato 1), Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione (allegato 2) e Abrogazione e modifica di altri atti normativi (allegato 3). Va notato innanzitutto che nell'OCoL non sono ripetute le disposizioni già contenute negli articoli 35e-35h LPAmb che non implicano disposizioni esecutive.

2.3 Contenuto

Ai fini dell'OCoL occorre garantire, in conformità a quanto previsto dalla legge (art. 35e cpv. 1 LPAmb), che non venga immesso sul mercato legname di provenienza illegale (art. 1). Oltre a ciò, nel primo capitolo l'ordinanza specifica il campo d'applicazione e riporta alcune definizioni per la sua applicazione (art. 2 e 3). Costituiscono il fulcro dell'ordinanza i nuovi obblighi in capo agli operatori per ciò che concerne il legno e i prodotti da esso derivati: chi immette legname sul mercato per la prima volta deve essere in grado di dimostrare di aver esercitato la dovuta diligenza; tale dimostrazione avviene per mezzo di un sistema di dovuta diligenza (art. 4). Il sistema di dovuta diligenza comprende una serie di procedure e provvedimenti che limitano in larga misura il rischio che vengano immessi sul mercato legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale; ciò include in particolare l'accesso alle informazioni sul tipo e l'origine del legno, disciplinati all'articolo 5, nonché le procedure per la valutazione del rischio e l'attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7. Gli articoli 8 e 9 trattano i requisiti per la conservazione della documentazione.

Il trattamento dei dati necessario per l'esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno avviene attraverso un sistema d'informazione elettronico (art. 12). L'ordinanza disciplina il rilevamento dei dati nel sistema d'informazione, l'accesso e lo scambio dei dati (art. 12), come anche la sicurezza informatica (art. 15).

L'esecuzione dell'ordinanza è affidata in via primaria all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Questo è competente per lo scambio di informazioni a livello internazionale (art. 14), il controllo degli scambi commerciali (art. 16 cpv. 3), il controllo degli organismi di

ispezione (art. 16) e il sequestro e la confisca di prodotti (art. 19 e 20). Oltre all'UFAM, anche i Cantoni e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) espletano funzioni di controllo. I Cantoni, in particolare, sono competenti per i controlli sugli operatori che immettono sul mercato legname proveniente dal bosco svizzero (art. 16 cpv. 2), mentre l'AFD verifica le forniture su richiesta dell'UFAM (art. 17). Per le operazioni di sequestro e di confisca, l'UFAM si avvale del sostegno dei Cantoni e dell'AFD (art. 17).

Con una disposizione transitoria, l'ordinanza chiarisce la propria applicabilità soltanto per i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dopo la sua entrata in vigore (art. 24).

Per il momento si dovrà rinunciare all'introduzione dell'obbligo di notifica per gli operatori, previsto dall'articolo 35f capoverso 3 LPAmb, in quanto questi vengono già identificati attraverso le dichiarazioni doganali.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore nell'UE l'EUTR. Questo regolamento vieta l'immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale e impone a tutti gli operatori che immettono sul mercato legno e prodotti da esso derivati di rispettare determinati obblighi di diligenza. L'EUTR è stato integrato dal regolamento (UE) n. 363/2012² e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012³. Altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d'America (US Lacey Act 2008), l'Australia (Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012) o il Giappone (Japan Clean Wood Act 2017), hanno approvato leggi analoghe che vietano l'importazione e l'ulteriore lavorazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

La Svizzera è interessata dagli effetti dell'EUTR. Chi immette sul mercato nell'UE, quando importa prodotti derivati dal legno (p. es. legno grezzo, legno tagliato, materiali legnosi, prodotti finiti di legno e carta) provenienti dalla Svizzera, deve infatti rispettare gli obblighi di diligenza previsti dall'EUTR e in particolare ottenere dai fornitori svizzeri le informazioni necessarie per l'immissione sul mercato europeo. Gli esportatori svizzeri devono pertanto familiarizzare con gli obblighi di diligenza cui sono soggetti i loro acquirenti europei. Agli acquirenti europei devono essere fornite le informazioni corrispondenti, sia per il legname proveniente dalla Svizzera sia per quello importato.

La presente ordinanza è strutturata in modo analogo all'EUTR ed è stata inoltre emanata per le stesse ragioni di politica ambientale che hanno ispirato l'UE: contrastare la raccolta e il commercio illegale di legno e i rischi ambientali che ne derivano attraverso un'azione concertata. La normativa viene pertanto recepita in maniera autonoma e dovrà essere introdotta anche se non si potrà giungere a un accordo con l'UE in merito al riconoscimento reciproco delle rispettive prescrizioni.

² REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 363/2012 DELLA COMMISSIONE, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 607/2012 DELLA COMMISSIONE, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

L'ordinanza sul commercio di legno si basa sui nuovi requisiti per la messa in commercio, l'obbligo di diligenza e i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 35e capoverso 2 e all'articolo 35f capoverso 2 e 4 LPAmb. Essa si fonda inoltre sulle due norme generali in materia di competenza per l'emanazione di prescrizioni esecutive secondo l'articolo 39 capoverso 1 LPAmb.

4.2 Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano immessi sul mercato o commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Scopo dell'ordinanza è attuare il divieto previsto all'articolo 35e capoverso 1 LPAmb di immettere sul mercato o commercializzare per la prima volta legname ottenuto illegalmente. La raccolta illegale può riguardare legname appartenente a specie a rischio o protette, che è stato tagliato in zone protette o il cui utilizzo non è autorizzato. La raccolta e il commercio di legname devono servire a proteggere la foresta, il clima e la biodiversità ed essere conformi alle disposizioni del Paese di origine (FF 2019 1133). I concetti di legalità, raccolta e commercio sono definiti all'articolo 3 lettere e ed f.

Articolo 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all'allegato 1.

² Essa non vale per i prodotti ottenuti da legname di scarto.

Va sottolineato innanzitutto che il campo d'applicazione dell'OCoL è identico a quello dell'EUTR, in quanto altrimenti non verrebbero meno gli ostacoli al commercio con l'UE. Ciò è richiesto anche dall'articolo 35e capoverso 2 LPAmb, in base al quale il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'UE.

Il materiale da imballaggio che viene utilizzato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Capoverso 1: Il campo d'applicazione dell'OCoL include i prodotti del legno elencati nell'allegato 1, come per esempio legna da ardere, legno grezzo, legno lavorato in vario modo, come legname tagliato (segato), fogli da impiallacciatura o legname lavorato come pannelli di particelle o di fibre. Si estende però anche a prodotti derivati dal legno come carta, mobili in legno o costruzioni prefabbricate. L'elenco riportato nell'allegato 1 è possibilmente identico a quello riportato nell'allegato all'EUTR, e anche l'articolo 2 capoverso 1 corrisponde all'articolo 2 lettera a EUTR in cui è definito il concetto di «legno e prodotti da esso derivati». I prodotti sono elencati nell'allegato 1 secondo il sistema armonizzato delle tariffe doganali. Tale allegato può essere adattato di continuo dal DATEC in base alle più

recenti conoscenze o modifiche nell'elenco dell'EUTR (art. 22); si vedano le spiegazioni sull'allegato 1 riportate qui appresso.

Capoverso 2: L'articolo 30 capoverso 2 LPAmb stabilisce che, nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati. Se i requisiti della presente ordinanza, in particolare gli articoli 4-9, venissero applicati anche ai rifiuti di legno, ciò complicherebbe notevolmente il riciclaggio e il commercio di rifiuti di legno. Per tale motivo, il legno e i prodotti da esso derivati che hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita sono esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza sul commercio di legno. I requisiti dettagliati per la gestione dei rifiuti di legno sono illustrati nell'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600). Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 2 lettera a EUTR. Rientrano in tale eccezione, per esempio, la carta usata, il legno proveniente dalla demolizione di edifici o i prodotti realizzati con legname di scarto.

Gli operatori che importano in Svizzera rifiuti di legno sono tenuti a documentare che si tratta di rifiuti di legno (documentazione ufficiale delle autorità nazionali competenti, materiale riciclato certificato, conferma del fornitore p. es. tramite foto, attività commerciale dell'operatore ecc.).

I prodotti secondari di un processo produttivo considerati materiali che non hanno ancora raggiunto il termine del loro ciclo di vita (come p. es. segatura o legno sminuzzato) non rientrano invece in questa eccezione.

Articolo 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. prima immissione sul mercato: la prima volta che vengono messi a disposizione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale;
- b. operatore: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
- c. commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato;
- d. Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname;
- e. legname di provenienza illegale: legname che è stato ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;
- f. legislazione applicabile del Paese di origine: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
 1. i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
 2. i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
 3. il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
 4. i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
 5. in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
- g. concessione di taglio: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.

Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni dell'ordinanza, determinati termini dovessero risultare soggetti a interpretazione, si dovrà fare riferimento all'EUTR e alle relative disposizioni esecutive; ciò in quanto l'articolo 35^e capoverso 2 incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'UE.

Lettera a: La definizione di prima immissione sul mercato corrisponde all'articolo 2 lettera b EUTR. Determinante per l'immissione sul mercato è che il legno sia fisicamente presente in Svizzera, essendo stato raccolto qui o importato. Ciò include la messa a disposizione sul mercato svizzero di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. I prodotti che sono stati sottoposti a una particolare procedura doganale (p. es. deposito franco doganale) e quelli importati per la riesportazione non sono considerati come immessi sul mercato. La cessione di prodotti derivati dal legno ottenuti da legno o da prodotti da esso derivati già immessi sul mercato svizzero costituisce una forma di commercio. Non vale come prima immissione sul mercato neppure la consegna di legno nell'ambito di un'attività non lucrativa.

Lettera b: La definizione di operatore corrisponde all'articolo 2 lettera c EUTR. Con operatore s'intende ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati in Svizzera. Viene considerato operatore anche chi, in qualità di proprietario di bosco, raccoglie e vende legname personalmente o lo utilizza nell'ambito di un'attività lucrativa. Ciò vale pure se il proprietario di bosco si avvale di prestazioni di terzi per la raccolta o la commercializzazione, come per esempio consorzi forestali.

Lettera c: La definizione di commerciante corrisponde all'articolo 2 lettera d EUTR. È detta commerciante una persona che vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato svizzero. Con commerciante s'intende anche una persona che riceve o cede legno o prodotti da esso derivati a titolo gratuito.

Lettera d: Come Paese di origine si considera il Paese in cui è stato raccolto il legname, secondo la definizione data anche nell'articolo 2 lettera e EUTR.

Lettera e: La definizione dell'espressione «legname di provenienza illegale» corrisponde all'articolo 2 lettera g EUTR. La «legislazione applicabile» è definita alla lettera f.

Lettera f: Questa definizione e le cinque materie menzionate della legislazione in vigore nel Paese di origine sono identiche all'articolo 2 lettera h EUTR. L'elenco mostra in quali materie occorre verificare se è stata rispettata la legislazione in vigore.

Lettera g: L'espressione «concessione di taglio» è utilizzata all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a EUTR e all'articolo 3 paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012. Con il termine concessione di taglio s'intendono tutte le norme che conferiscono il diritto di raccogliere legname in una determinata regione. In Svizzera ciò equivale all'autorizzazione secondo l'articolo 21 LFo.

4.3 Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Articolo 4 Sistema di dovuta diligenza

¹ Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.

² Il sistema di dovuta diligenza include:

- a. la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);
- b. l'esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
- c. l'esecuzione di un'attenuazione del rischio (art. 7).

³ Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione da un organismo di ispezione riconosciuto nell'ambito delle ispezioni effettuate a cadenza annuale

secondo l'articolo 10.

L'articolo 4 relativo al sistema di dovuta diligenza si basa sull'articolo 35^f capoverso 2 lettera a LPAmb.

Capoverso 1: Questa disposizione corrisponde all'articolo 4 paragrafo 2 EUTR. Ogni operatore deve applicare un sistema di dovuta diligenza al fine di evitare che siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. La corretta applicazione di un sistema di dovuta diligenza è verificabile in maniera oggettiva e si presta quindi a una verifica ufficiale.

Il capoverso 1 impone a tutti gli operatori di esercitare la necessaria diligenza. Per le ripercussioni dell'OCoL sull'economia forestale e del legno svizzera, si vedano le spiegazioni alla cifra 5.2 qui appresso.

Capoverso 2: Qui vengono elencati i tre elementi del sistema di dovuta diligenza che illustrano la relativa metodologia. La raccolta di informazioni (lett. a) è più dettagliatamente descritta nell'articolo 5 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. a EUTR), la successiva esecuzione di una valutazione del rischio (lett. b) nell'articolo 6 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. b EUTR) e l'eventuale esecuzione di un'attenuazione del rischio (lett. c) nell'articolo 7 (corrispondente all'art. 6 par. 1 lett. c EUTR).

Capoverso 3: Questa disposizione si orienta all'articolo 4 paragrafo 3 EUTR. Gli operatori devono aggiornare e valutare di continuo il proprio sistema di dovuta diligenza. L'applicazione del sistema secondo l'articolo 5 e 6 non può essere esternalizzata. Gli operatori possono incaricare un organismo di ispezione accreditato di valutare annualmente, nell'ambito di un'ispezione, la conformità del sistema e della sua applicazione. Nel caso di un controllo da parte dell'UFAM, un'azienda in possesso di un rapporto di ispezione che certifica l'applicazione conforme può mettere in conto un onere ridotto.

Articolo 5 Raccolta di informazioni e documentazione

¹ Gli operatori hanno l'obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:

- a. che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
- b. il Paese di origine;
- c. la regione in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in singole regioni subnazionali;
- d. informazioni sulla concessione di taglio in caso di classificazione differenziata del rischio di produzione illegale in riferimento a più concessioni all'interno di un Paese o una regione;
- e. la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
- f. nome e indirizzo del fornitore;
- g. informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene rilasciata un'autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l'articolo 12 dell'ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES).

² Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.

L'articolo 5 relativo alla raccolta di informazioni si basa sull'articolo 35^f capoverso 2 lettera a LPAmb.

Capoverso 1: Per poter dimostrare che per la commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati è stata esercitata la necessaria diligenza secondo l'articolo 35^f capoverso 1 LPamb, gli operatori devono raccogliere e trattare informazioni come stabilito all'articolo 4 capoverso 2 lettera a. Tali informazioni consentono loro di effettuare la valutazione del rischio prevista dall'articolo 6.

Nel caso di prodotti composti, per ciascun componente e per tutto il materiale utilizzato nella relativa composizione (ad eccezione del materiale riciclato) devono essere disponibili informazioni su ogni tipo di legno, sulla legalità della provenienza nonché tutte le altre informazioni specificate all'articolo 5 capoverso 1. Il capitolo 8 e l'allegato II del documento di orientamento per l'EUTR⁴ contengono ulteriori approfondimenti sull'applicazione di questa legislazione per tali prodotti derivati dal legno.

Questo capoverso corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera a EUTR. Le informazioni da raccogliere sono specificate alle lettere a-f. Di seguito sono riportati i punti bisognosi di spiegazione.

Capoverso 1 lettera a: La denominazione scientifica completa secondo la lettera a è necessaria in quanto in alcuni casi il nome comune (denominazione commerciale) della specie di albero non la identifica chiaramente.

Capoverso 1 lettere b, c e d: Queste norme corrispondono all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012. È risaputo che in alcuni grandi Paesi l'esecuzione della legislazione in materia forestale può essere tendenzialmente meno efficace nelle regioni periferiche. Per esempio, sulla base di informazioni di pubblico dominio il rischio di raccolta illegale in determinate regioni di un grande Paese potrebbe essere ritenuto generalmente superiore rispetto ad altre regioni. In simili casi si dovrà dunque indicare la regione in aggiunta al Paese di origine. Se anche all'interno della regione vi sono differenze note, per esempio a livello di concessioni, bisognerà raccogliere informazioni separate al riguardo.

Capoverso 1 lettera g: Gli operatori devono chiarire qual è la legislazione applicabile per il prelievo di legname nel Paese di origine. Le informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine comprendono documenti emessi dalle autorità competenti e inerenti alle materie di cui all'articolo 3 lettera f. Per le importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall'UE devono essere disponibili le informazioni secondo l'articolo 5; di norma, le informazioni attestanti la prima messa in commercio nell'UE possono essere considerate come attestazione secondo la lettera g.

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione contengono diversi requisiti per l'importazione, il transito e l'esportazione di specie protette dalla CITES. Tra le altre cose, una licenza d'esportazione per una specie protetta dalla CITES è possibile soltanto se la specie in questione è stata ottenuta nel rispetto della legislazione nazionale del Paese esportatore. Se dunque per i prodotti derivati dal legno esiste un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 o l'articolo 12 dell'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES), non occorre alcuna attestazione secondo la lettera g.

Se i Paesi di origine utilizzano sistemi e rilasciano inoltre documenti che consentono una verifica semplice e attendibile della legalità delle forniture, tali documenti vanno verificati al momento dell'importazione. Questi includono licenze⁵ di Paesi che hanno stipulato un accordo di partenariato FLEGT⁶ (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) con l'UE.

⁴ https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip (consultato l'11.02.2020)

⁵ <http://www.flegtlicence.org/> (consultato l'11.02.2020)

⁶ www.flegt.org (consultato l'11.02.2020)

Simili accordi di partenariato sono stipulati dall'UE nell'ambito del FLEGT Action Plan⁷. A tal fine i Paesi partner predispongono un sistema di approvazione e di licenza per garantire che venga esportato soltanto legno di provenienza legale. Poiché l'UE esige che tale sistema sia utilizzato per tutte le esportazioni, ciò riveste rilevanza anche per la Svizzera.

Capoverso 2: Oltre alle informazioni richieste sui prodotti derivati dal legno secondo il capoverso 1, gli operatori devono anche indicare a quale commerciante hanno venduto i prodotti. Ciò serve ai fini della tracciabilità secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb.

Articolo 6 Valutazione del rischio

Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni secondo l'articolo 5 capoverso 1 nonché in conformità ai seguenti criteri:

- a. l'eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
- b. la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
- c. la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione subnazionale, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
- d. eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera sull'importazione, il transito e l'esportazione di legno e prodotti da esso derivati;
- e. la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
- f. il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

L'articolo 6 relativo alla valutazione del rischio si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera b EUTR ed è in linea anche con le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012.

Gli operatori sono tenuti a eseguire una valutazione del rischio che consenta di stimare il rischio concreto che il legno da essi commercializzato o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale. Per l'esecuzione della valutazione del rischio occorre considerare da un lato le informazioni specifiche raccolte nell'articolo 5 sul prodotto derivato dal legno in questione e, dall'altro, le informazioni di carattere generale previste da questa disposizione, come la prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), la prevalenza di pratiche di produzione illegali nel luogo di provenienza (lett. c) e la complessità della catena di approvvigionamento (lett. e). Nella valutazione del rischio devono inoltre confluire il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo. Se il legno utilizzato per il prodotto da esso derivato proviene da fonti differenti, come può accadere per esempio nel caso di un elemento di mobilio, il rischio dovrà essere valutato separatamente per ciascun componente e per ogni tipo di legno e relativa provenienza.

Il sistema adottato andrà applicato a ogni tipo di legno o prodotto da esso derivato, fornito dal fornitore in questione. Se il fornitore, la specie di albero, il Paese di produzione ed eventualmente la/e regione/i e la/e concessione/i di taglio rimangono invariati, il sistema di

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251>
(consultato l'11.02.2020)

dovuta diligenza dovrà essere nuovamente applicato, di volta in volta, a cadenza annuale. Si veda l'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012.

Per la valutazione del rischio vanno considerate anche le raccomandazioni dell'«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»⁸. Tali raccomandazioni riguardano l'articolo 4.2 e l'articolo 6.1 lettera c dell'EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 e mostrano in che modo si può stimare correttamente il rischio.

Lettera a: Per la valutazione del rischio si possono utilizzare anche garanzie di terzi indipendenti, per esempio certificazioni riconosciute come una certificazione secondo le regole del Forest Stewardship Council FSC oppure secondo il Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC. Nella valutazione del rischio possono essere inoltre inclusi documenti ufficiali attestanti obblighi contrattuali, come pure codici di condotta o certificati rilasciati da regimi accreditati di soggetti terzi indipendenti (si veda al riguardo il n. 4 a pag. 7 del documento di orientamento per l'EUTR del 12.2.2016).

Lettere b e c: Quando si applicano i criteri secondo le lettere a-f occorre considerare in particolare, oltre alla prevalenza di produzione illegale di specifiche specie di alberi (lett. b), da dove proviene il legno e se sono noti casi di produzione illegale nel Paese interessato o nella regione interessata (lett. c).

Lettera d: Tra le sanzioni elencate alla lettera d si annoverano per esempio gli embarghi imposti dalle Nazioni Unite. Va notato che in Svizzera la competenza per l'imposizione di sanzioni è attribuita al Consiglio federale secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231).

Lettera e: Quanto più complessa è la catena di approvvigionamento, tanto più difficile sarà tracciare l'origine del legno. Se in un punto della catena di approvvigionamento non è possibile procurare le informazioni necessarie, ciò aumenterà il rischio che al suo interno sia immesso legname di provenienza illegale (per la complessità della catena di approvvigionamento si veda anche il n. 3 del documento di orientamento per l'EUTR). Rilevante ai fini del rischio è anche il fatto di sapere che un'impresa nella catena di approvvigionamento è già stata coinvolta in casi di produzione illegale.

Lettera f: Il livello di governance nel Paese di origine può ridurre l'attendibilità delle informazioni attestanti il rispetto della sua legislazione applicabile secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f. Per tale regione, secondo la lettera f, si dovrà considerare anche il rischio di corruzione nei Paesi interessati. In merito all'entità della corruzione in un Paese o in una determinata regione esistono in genere diverse informazioni accessibili al pubblico. A tal fine è utile consultare l'indice di percezione della corruzione (Corruption Perceptions Index CPI)⁹ di Transparency International. Ove opportuno si dovranno considerare anche gli altri indicatori di buon governo della Banca mondiale (Worldwide Governance Indicators WGI)¹⁰. Quando si valutano i criteri secondo le lettere b e c occorre tenere in considerazione anche gli indicatori del rischio d'impresa e altri indicatori relativi a punti deboli nella governance (si veda il n. 4 a pag. 7 del documento d'orientamento per l'EUTR).

Articolo 7 Attenuazione del rischio

¹ Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale non è trascurabile, gli operatori devono eseguire un'attenuazione del rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.

⁸ <https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf> (consultato il 13.11.2019)

⁹ <https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019> (consultato il 27.01.2020)

¹⁰ <https://info.worldbank.org/governance/wgi/> (consultato il 27.01.2020)

² Se dopo l'esecuzione dell'attenuazione del rischio quest'ultimo continua a essere non trascurabile, il legno e i prodotti da esso derivati non possono essere immessi sul mercato.

L'articolo 7 relativo all'attenuazione del rischio si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera a LPAmb. La disposizione corrisponde al contenuto dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera c EUTR.

Se a seguito della valutazione del rischio secondo l'articolo 6 emergono rischi non trascurabili che il legno o i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale, gli operatori devono limitare efficacemente tali rischi con l'ausilio di una procedura di attenuazione del rischio ed effettuare ulteriori accertamenti a tal fine. Concretamente è necessario realizzare tutti gli accertamenti e i provvedimenti idonei per ridurre a un livello trascurabile la probabilità che siano immessi sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Qualora ciò non sia possibile, si potranno raccogliere ulteriori informazioni o documenti. A tal fine può essere per esempio indicata una verifica da parte di terzi indipendenti. Se una valutazione completa delle informazioni specifiche del prodotto come anche delle informazioni di carattere generale non dà adito a preoccupazioni, si potrà ritenere che il rischio sia trascurabile. Gli operatori possono commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati soltanto se gli ulteriori provvedimenti e accertamenti dimostrano che il rischio è trascurabile. In caso contrario troverà applicazione l'articolo 35e capoverso 1 LPAmb, secondo il quale è vietato mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Per l'attenuazione del rischio vanno considerate anche le raccomandazioni dell'«Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures»¹¹. Tali raccomandazioni riguardano l'articolo 4.2 e l'articolo 6.1 lettera c dell'EUTR nonché gli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 che mostrano in che modo può avvenire un'attenuazione del rischio.

Articolo 8 Documentazione e conservazione

Le informazioni secondo gli articoli 4-7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.

Le informazioni e documentazioni delle procedure di valutazione e attenuazione del rischio richieste secondo gli articoli 4-7 devono essere conservate per un periodo di cinque anni. Anche l'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.

Articolo 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l'articolo 35g LPAmb.

L'articolo 9 riguarda esclusivamente i commercianti (diversamente dagli articoli 4-8 che interessano solamente gli operatori). I documenti richiesti secondo l'articolo 35g capoverso 1 LPAmb per garantire la tracciabilità, vale a dire i dati dei commercianti, da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti, vanno conservati anch'essi per cinque anni. Anche l'articolo 5 EUTR stabilisce un termine di conservazione di cinque anni.

¹¹ <https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf>
(consultato il 13.11.2019)

4.4 Capitolo 3: Organismi di ispezione

Articolo 10 Compiti

L'organismo di ispezione:

- a. valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell'operatore nell'ambito di un'ispezione basata sul capitolato d'onori dell'UFAM; eventualmente raccomanda gli opportuni interventi;
- b. informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
- c. documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.

L'articolo 10 relativo agli organismi di ispezione si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb e sull'articolo 8 paragrafo 1 EUTR.

Gli operatori devono sviluppare, applicare e valutare regolarmente sistemi propri di dovuta diligenza. Essi possono incaricare un organismo di ispezione riconosciuto dall'UFAM secondo l'articolo 10 di valutare la conformità del sistema e della sua applicazione. La valutazione deve avvenire una volta per anno civile.

Con il riconoscimento di organismi di ispezione, la Confederazione intende mettere a disposizione un accesso a bassa soglia all'ispezione e consulenza. Se un organismo di ispezione esercita entrambe le attività, queste dovranno essere chiaramente separate l'una dall'altra. Soprattutto le PMI, dando incarico a un organismo di ispezione, devono poter far valutare in modo semplice e con un onere proporzionato la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione nell'ambito di un'ispezione.

Oltre all'ispezione, gli operatori possono avvalersi anche dei servizi di consulenza di un organismo di ispezione. Tali organismi devono però assicurare i corrispondenti requisiti di imparzialità e separare chiaramente l'attività di ispezione da quella di consulenza. La consulenza non è però riservata esclusivamente agli organismi di ispezione, bensì può essere fornita anche da terzi diversi dagli organismi di ispezione. In tal modo si garantisce un'equa concorrenza tra le imprese di consulenza. L'attività di consulenza può aiutare a sviluppare un sistema di dovuta diligenza che tenga conto delle esigenze degli operatori. Inoltre può aiutare gli operatori ad applicare correttamente il sistema.

Lettera a: L'organismo di ispezione valuta, nell'ambito di un'ispezione, la conformità del sistema di dovuta diligenza e della sua applicazione da parte dell'operatore. I punti da valutare sono definiti dall'UFAM in un capitolato d'onori. In tal modo un operatore può garantire di soddisfare i requisiti secondo l'articolo 4 e seguenti.

Su incarico delle imprese, un organismo di ispezione verifica la corretta applicazione dei relativi sistemi di dovuta diligenza e annota il risultato in un rapporto di ispezione. Dopo aver effettuato l'ispezione e registrato i risultati in un passaggio a parte può raccomandare interventi idonei per l'eliminazione degli errori e dei difetti in caso di scorretta applicazione dei sistemi.

Lettera b: In linea di principio non è compito di un organismo di ispezione sostituirsi alle autorità competenti nell'incombenza di controllare che gli operatori eseguano correttamente la presente ordinanza. Piuttosto, un organismo di ispezione deve informare le autorità competenti in caso di rilevanti o reiterate inadempienze di un operatore in determinati punti dell'ispezione stabiliti dalle autorità.

I compiti qui proposti e l'iter di riconoscimento si discostano in alcuni punti dal regolamento UE. Per esempio, diversamente da quanto accade nell'UE, gli organismi di ispezione in Svizzera devono dimostrare di possedere un accreditamento secondo la norma internazionale ISO/IEC 17020:2012 (norma svizzera SN EN ISO/IEC 17020:2012 o prossima

norma valida in futuro). Questa soluzione permette di garantire un'elevata credibilità dell'organismo di ispezione grazie all'accREDITamento basato su processi consolidati e su una sorveglianza continua da parte del SAS. Essendo basata su strumenti esistenti e possedendo un'elevata credibilità, essa rappresenta dunque la soluzione meglio applicabile per la Svizzera.

A differenza dell'UE, gli organismi di ispezione non sviluppano sistemi propri di dovuta diligenza da mettere a disposizione degli operatori, adattare per questi ultimi e quindi ispezionare regolarmente. Ciò non da ultimo in quanto ne deriverebbe un notevole conflitto di interessi e la credibilità e l'imparzialità minima richiesta nell'attività di ispezione apparirebbero compromesse. Soltanto dopo aver concluso l'ispezione e se ciò è richiesto dall'operatore, gli organismi di ispezione possono indicare interventi utili per migliorare il sistema di dovuta diligenza. Il risultato originario dell'ispezione precedentemente eseguita presso l'operatore rimane tale e non può essere annullato dai successivi interventi.

Nell'ottica di una valutazione indipendente della conformità sotto forma di ispezione secondo la norma ISO 17020, sarà necessario definire in un capitolato d'onori le competenze tecniche degli organismi di ispezione e i punti da ispezionare. Tale capitolato d'onori deve ancora essere elaborato dall'UFAM.

Articolo 11 Riconoscimento

¹ Un organismo di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti seguenti:

- a. deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
- b. deve essere dotato di esperienza adeguata ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
- c. garantisce l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni;
- d. dispone di un accREDITamento del Servizio di accREDITamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, tipo C).

² Il riconoscimento avviene su richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l'allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all'UFAM. Questo emana un capitolato d'onori in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere gli organismi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell'ambito di un'ispezione.

³ Se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni, l'UFAM fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l'UFAM revoca l'accREDITamento all'organismo e informa il SAS.

⁴ Il SAS trasmette all'UFAM i rapporti allestiti nell'ambito dell'accREDITamento e del mantenimento dell'accREDITamento degli organismi di ispezione.

⁵ L'UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.

L'articolo 11 relativo al riconoscimento si basa sull'articolo 35f capoverso 2 lettera c LPAmb. La disposizione si orienta all'articolo 8 paragrafi 2-8 EUTR. Nell'UE il riconoscimento viene conferito dalla Commissione (art. 8 par. 3 EUTR) ed è disciplinato in maniera dettagliata nel regolamento delegato (UE) n. 363/2012. L'UE tiene un elenco degli organismi di ispezione riconosciuti dalla Commissione, che viene costantemente aggiornato. Tale elenco è consultabile in Internet¹².

¹² www.ec.europa.eu > European Commission > Environment > Nature and Biodiversity > Forests > List of recognized monitoring organisations.

Capoverso 1: Il capoverso 1 elenca i requisiti che un organismo deve soddisfare per poter presentare domanda di riconoscimento in qualità di organismo di ispezione. Da un punto di vista formale si presuppone che l'organismo di ispezione debba essere dotato di personalità giuridica; inoltre deve avere sede in Svizzera in quanto, in virtù del principio di territorialità, la Confederazione non può riconoscere o respingere né controllare alcun organismo di ispezione al di fuori della Svizzera (lett. a). L'organismo di ispezione deve inoltre garantire l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare le sue funzioni (lett. c).

Un organismo di ispezione attesta di essere dotato di esperienza adeguata (lett. b) soprattutto attraverso il proprio personale tecnico competente. L'UFAM definisce le competenze tecniche necessarie in un capitolato d'oneri. Le competenze tecniche possono essere giudicate secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 sulla base della formazione ed esperienza professionale.

Capoversi 2-4: La competenza per il riconoscimento di un organismo di ispezione è attribuita all'UFAM. I capoversi 2-4 riproducono lo svolgimento della procedura di riconoscimento e spiegano inoltre il modo di procedere se un organismo di ispezione non adempie più alle condizioni. Il richiedente deve disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma ISO/IEC 17020, tipo C, in qualità di organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni. L'UFAM può coinvolgere il SAS nella valutazione delle domande. L'impresa mette interamente a disposizione dell'UFAM la documentazione dell'accREDITAMENTO ai fini del riconoscimento. Il riconoscimento può avvenire soltanto su richiesta. Il SAS e l'UFAM si informano a vicenda qualora un organismo di ispezione non adempia più alle condizioni. A livello contenutistico, i documenti necessari per un accreditamento e i documenti elencati nell'allegato 2 da presentare insieme alla domanda di riconoscimento corrispondono in linea di principio a quelli richiesti dall'UE, specificati agli articoli 3-5 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012. Si vedano le spiegazioni sull'allegato 2 qui appresso.

Capoverso 5: Per ragioni di trasparenza, l'UFAM tiene un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti. Tale elenco serve inoltre agli operatori per cercare un organismo di ispezione adatto alle loro esigenze. Anche l'articolo 9 EUTR prevede un elenco pubblico degli organismi di ispezione riconosciuti.

4.5 Capitolo 4: Trattamento dei dati

Articolo 12 Rilevamento di dati nel sistema d'informazione e accesso

¹ L'UFAM gestisce un sistema d'informazione nel quale rileva i dati seguenti:

- a. dati sull'attività degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione;
- b. risultati dei controlli;
- c. dati sull'accertamento, l'apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
- d. dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.

² I Cantoni hanno accesso al sistema d'informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l'esecuzione secondo l'articolo 16 capoverso 3.

³ Nell'ambito di un controllo, le imprese inseriscono la documentazione corrispondente nel sistema d'informazione su richiesta dell'UFAM.

Data la complessità del controllo di un sistema di dovuta diligenza, è indispensabile impiegare mezzi ausiliari moderni ed efficienti al fine di eseguire i controlli nel modo più efficiente possibile.

Capoverso 1: Il capoverso 1 elenca i dati da rilevare nel sistema d'informazione. Vanno rilevati in particolare i dati sull'attività degli operatori, così come le informazioni necessarie per il sistema di dovuta diligenza e per la sua applicazione secondo l'articolo 5. Ciò include

sia la documentazione sul sistema di dovuta diligenza e sui suoi aggiornamenti sia la documentazione relativa all'applicazione del sistema. Quest'ultima comprende tutti i documenti prodotti nell'ambito delle attività secondo gli articoli 4-7 della presente ordinanza e che vengono esaminati in occasione di un controllo. Vi rientrano anche le informazioni sui fornitori e sugli acquirenti dei commercianti (lett. a). È così possibile garantire un controllo degli scambi efficiente e basato sul rischio (art. 17). Queste informazioni consentono all'UFAM e ai Cantoni di agire in maniera mirata nei confronti di operatori e commercianti potenzialmente inadempienti, agevolando loro la compilazione di rapporti. I risultati dei controlli secondo la lettera b comprendono i verbali dei controlli e assunzioni di prove come foto e documentazione dei campioni prelevati.

Capoverso 2: Anche i Cantoni possono registrare dati nei casi in cui sono competenti per l'esecuzione. Per poter esercitare i loro compiti di controllo secondo l'articolo 16, essi devono avere accesso ai dati del sistema d'informazione di cui necessitano per l'esecuzione.

Capoverso 3: Consente all'UFAM, nell'ambito di un controllo, di obbligare le imprese a inserire autonomamente la documentazione corrispondente nel sistema d'informazione. Tale inserimento da parte delle imprese permette inoltre di eseguire controlli a tavolino e di risparmiare sui tempi di trasferta.

L'articolo 35^h capoverso 1 LPAmb costituisce la base legale esplicita prevista dall'articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.

Nel sistema d'informazione l'UFAM rileva i dati elencati all'articolo 13. L'importante è che il nuovo sistema d'informazione sia collegato con i dati del sistema elettronico di dichiarazione doganale affinché l'AFD possa adempiere in modo efficiente ai propri compiti di partecipazione secondo l'articolo 17 attraverso il proprio sistema esistente e consolidato. L'articolo 112 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0) costituisce la base legale, secondo il diritto in materia di protezione dei dati, per la trasmissione dall'AFD all'UFAM e ai Cantoni dei dati doganali degni di particolare protezione necessari per l'esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 13 Sistema d'informazione LF-CITES

Nell'ambito dei suoi controlli secondo l'articolo 16 capoverso 2 e nei casi previsti dall'articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l'UFAM può chiedere all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d'informazione LF-CITES.

Questo modo di procedere è adeguato e semplifica lo scambio di informazioni tra gli uffici. Determinati tipi di legno e prodotti da esso derivati, come l'ebano del Madagascar, rientrano nel campo d'applicazione della LF-CITES. In base a tale legge, ogni importazione di prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione deve essere autorizzata singolarmente dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Non è dunque necessario ripetere di nuovo una verifica del rischio completa per i prodotti sottoposti a questo genere di controlli. L'UFAM deve però sapere se l'USAV ha effettivamente rilasciato un'autorizzazione per l'importazione o il commercio degli esemplari di specie in questione secondo gli allegati I-III CITES.

Articolo 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali

¹ L'UFAM è l'autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.

² Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali, alle autorità amministrative competenti dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri dell'UE se ciò è necessario per l'esecuzione delle disposizioni dell'UE

sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Per controllare se gli operatori in Svizzera hanno applicato correttamente il sistema di dovuta diligenza, può essere necessario uno scambio di informazioni con altre autorità dell'UE o di altri Stati. Inoltre, anche le autorità esecutive europee possono richiedere in Svizzera informazioni in merito. Queste possono includere informazioni degne di particolare protezione, come per esempio sentenze penali.

Articolo 15 Sicurezza informatica

I provvedimenti per garantire la sicurezza informatica si orientano all'ordinanza del 9 dicembre 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale.

La sicurezza informatica del sistema riveste particolare importanza alla luce dei dati personali degni di particolare protezione (p. es. relativi a procedimenti penali) che sono rilevati nel sistema d'informazione. L'articolo 15 stabilisce pertanto che le misure di sicurezza devono orientarsi all'ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale (RS 172.010.58). Secondo l'articolo 3 capoverso 8 di tale ordinanza, la sicurezza informatica comprende misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità del sistema, nonché misure di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della tracciabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti nel sistema.

4.6 Capitolo 5: Esecuzione

Articolo 16 Esecuzione da parte dell'UFAM e dei Cantoni

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza.

² Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure gli organismi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sul rischio.

³ I Cantoni sono competenti per i controlli degli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale.

Capoverso 1: L'UFAM è competente per l'esecuzione dell'ordinanza e quindi anche per la collaborazione specialistica a livello internazionale. Poiché la lotta al disboscamento illegale deve essere portata avanti soprattutto attraverso la collaborazione internazionale, è necessario collaborare e avere uno scambio specialistico con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e con altre autorità estere.

Capoverso 2: L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò vuol dire, per esempio, concentrare i controlli in via prioritaria sulle imprese che immettono sul mercato volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. D'altro canto si dovrà controllare anche l'applicazione e l'aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Soltanto così sarà possibile ridurre a titolo preventivo e in modo permanente il rischio che siano immessi sul mercato legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Durante i controlli è opportuno prelevare campioni al fine di poter determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la sua provenienza.

Per quanto riguarda i commercianti, si verificherà se essi rispettano i requisiti di tracciabilità di cui all'articolo 35g LPAmb.

Se è vero che gli operatori possono partire dal presupposto che nell'UE si è proceduto a una valutazione del rischio con una riduzione del rischio ed è stata allestita la relativa documentazione (FF 2019 1139) (se l'operatore possiede una conferma della prima immissione sul mercato nell'UE, questa potrà essere normalmente intesa come attestazione secondo l'articolo 5 lettera g), essi sono tuttavia tenuti al rispetto di questa norma e anche in

quest'ambito saranno eventualmente necessari controlli da parte dell'UFAM. Se si dovesse giungere a un riconoscimento contrattuale reciproco delle regolamentazioni equivalenti sul commercio di legno tra Svizzera e UE, non occorrerà più alcun controllo separato su legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato in uno Stato membro dell'UE.

L'UFAM controlla a intervalli regolari anche gli organismi di ispezione.

Capoverso 3: Secondo l'articolo 41 capoverso 1 prima parte del periodo LPAmb, la Confederazione è competente per l'esecuzione delle prescrizioni in materia di commercio di legno. Tuttavia, l'articolo 41 capoverso 1 seconda parte del periodo LPAmb prevede anche la possibilità per la Confederazione di far capo ai Cantoni per determinati compiti nell'ambito dell'esecuzione della LPAmb. Sulla base di tale disposizione, secondo il capoverso 3 i Cantoni sono competenti per il controllo degli operatori che immettono sul mercato legname proveniente dal bosco svizzero oppure legno e prodotti da esso derivati ottenuti da legname raccolto nel bosco svizzero. In linea di principio è compito dei Cantoni designare l'autorità concretamente competente a livello cantonale; nella maggioranza dei casi la competenza sarà però attribuita ai servizi forestali cantionali.

Se un operatore in Svizzera (proprietario di bosco) è membro di un cosiddetto consorzio forestale di proprietari di bosco (p. es. un'organizzazione regionale), in occasione di un controllo da parte dell'autorità cantonale dovrà premurarsi di ottenere la documentazione necessaria dal consorzio forestale oppure concedere all'autorità cantonale il diritto di raccogliere le necessarie informazioni presso il rispettivo consorzio forestale.

Articolo 17 Partecipazione dell'Amministrazione federale delle dogane

¹ L'Amministrazione federale delle dogane controlla su richiesta dell'UFAM se durante l'importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5-7.

² In caso di sospetta infrazione, l'Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l'UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.

³ L'UFAM può richiedere all'Amministrazione federale delle dogane le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali, necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

L'AFD svolge una funzione importante nel controllo della prima immissione sul mercato secondo l'articolo 17. Su richiesta dell'UFAM verifica le forniture al confine nazionale e, soprattutto in presenza di casi evidentemente sospetti, esegue eventuali fermi e confisci. La richiesta dell'UFAM di un controllo da parte dell'AFD dipende dall'esistenza di indizi concreti che venga importato legno di provenienza illegale. Se per determinati Paesi sono richiesti certificati di legalità ufficiali, l'UFAM può incaricare l'autorità doganale di inoltrarglieli per il controllo. L'UFAM fa affidamento su una fornitura di dati aggiornata e possibilmente automatica da parte dell'autorità doganale al fine di identificare gli operatori e organizzare un controllo basato sul rischio. La fornitura di dati all'UFAM avviene sulla base della LD (art. 112).

Articolo 18 Obblighi di informazione e di tolleranza

Gli operatori, i commercianti e gli organismi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l'esecuzione e garantire loro l'accesso ai propri locali.

L'articolo 18 relativo agli obblighi di informazione e di tolleranza si basa sull'articolo 35^f capoverso 2 lettera b nonché sull'articolo 35^g e sull'articolo 46 LPAmb. La norma corrisponde all'articolo 10 paragrafo 4 EUTR. Gli obblighi di informazione e di tolleranza sono disciplinati in maniera più particolareggiata nel diritto d'esecuzione dei rispettivi Stati

membri dell'UE. Al riguardo si veda anche, per esempio, l'articolo 6 della legge sulla sicurezza del commercio di legno della Repubblica Federale di Germania (Holzhandelssicherungsgesetz, HolzSiG) concernente gli obblighi di informazione, tolleranza e segnalazione delle persone interessate soggette all'obbligo di fornire informazioni.

Affinché i controlli secondo gli articoli 16 e 17 possano essere eseguiti in modo mirato, è necessario prestare assistenza alle autorità competenti durante il sopralluogo e l'esame dei singoli prodotti. Inoltre, se non vi si è ancora provveduto, occorre scaricare i prodotti derivati dal legno in questione dai mezzi di trasporto e, se richiesto dall'UFAM, coadiuvare e consentire il prelievo di campioni. È necessario presentare la documentazione commerciale e mettere a disposizione stampe o fotocopie dei documenti a titolo gratuito e in formato digitale.

Articolo 19 Sequestro e confisca

¹ L'UFAM e i Cantoni possono sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato o commercializzati per la prima volta se hanno un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale.

² Essi fissano un termine per consentire all'operatore di invalidare il sospetto.

³ Se il sospetto non viene invalidato entro il termine previsto per legge, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati, oppure i prodotti vengono restituiti all'operatore per la rispedizione.

L'articolo 19 relativo al sequestro e alla confisca si basa sull'articolo 35f capoverso 4 LPAmb. La disposizione corrisponde all'articolo 10 paragrafo 5 lettera a EUTR. Per le disposizioni corrispondenti degli Stati membri dell'UE si può rimandare, a titolo esemplificativo, all'articolo 2 paragrafo 3 HolzSiG e all'articolo 15 della legge federale austriaca del 6 agosto 2013 sulla sorveglianza del commercio di legno (Österreichisches Bundesgesetz über die Überwachung des Handels mit Holz vom 6. August 2013, HolzHÜG). Si applicano essenzialmente i principi generali del diritto processuale amministrativo.

Capoverso 1: A condizione che esista un fondato sospetto che un prodotto derivato dal legno sia di provenienza illegale, l'autorità di controllo competente può sequestrare, ossia confiscare temporaneamente, il legno o i prodotti da esso derivati in questione. Scopo del sequestro è da un lato l'assunzione di prove e, dall'altro, garantire un'eventuale successiva confisca o rispedizione nel Paese di origine.

Capoverso 2: Se non è possibile dimostrare senza ombra di dubbio la provenienza legale di un prodotto sospetto, occorre fissare un termine adeguato per consentire all'operatore responsabile di produrre le prove necessarie o di invalidare il sospetto constatato dalle autorità. In questo lasso di tempo il prodotto rimarrà sotto sequestro. Se le prove richieste saranno prodotte entro il termine, le autorità rilasceranno nuovamente i prodotti sequestrati. Il diritto civile prevede che il prodotto, nonostante il sequestro, rimanga sotto la custodia dell'operatore, in quanto questo potrà rientrarne in possesso dopo l'invalidazione del sospetto senza che nel frattempo sia nominata un'altra persona in qualità di persona che ne esercita la padronanza.

Capoverso 3: Se il sospetto non viene invalidato entro il termine stabilito oppure il vizio contestato in sede di sequestro non viene eliminato e non è dunque possibile, per esempio, produrre le prove richieste entro il termine, o ancora se viene dimostrato in maniera conclusiva che il legno o i prodotti da esso derivati sono di provenienza illegale, allora il legno sequestrato o i prodotti da esso derivati sequestrati saranno confiscati e la custodia originaria dell'operatore sarà revocata in maniera permanente. Il destino degli oggetti confiscati è regolamentato all'articolo 20.

Articolo 20 Prodotti sequestrati e confiscati

¹ I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell'operatore.

² I prodotti confiscati sono:

- a. venduti;
- b. rispediti al luogo di provenienza oppure
- c. distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.

L'articolo 20 si basa sull'articolo 35f capoverso 4 LPAmb. I provvedimenti previsti da questa disposizione comportano in parte costi elevati, tra cui costi di magazzino e costi per la spedizione al luogo di provenienza. Poiché l'operatore inadempiente deve rispondere di tali provvedimenti, i costi vengono fatturati a quest'ultimo sulla base dell'articolo 2 LPAmb (principio di causalità).

Capoverso 1: I prodotti sequestrati devono essere tenuti in un luogo sicuro, dove la qualità dei prodotti possa essere mantenuta per tutta la durata del sequestro. Se opportuno, i prodotti sequestrati possono essere tenuti presso il domicilio del destinatario, ma saranno soggetti a un divieto di utilizzo fino a quando non verrà accertata la fattispecie.

Capoverso 2 lettera a: Per la vendita dei prodotti confiscati si può rimandare per esempio all'articolo 2 paragrafo 3 cifra 2 HolzSiG e all'articolo 15 paragrafo 3 HolzHÜG. Quando si vendono legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale occorre garantire che i prodotti in questione non siano immessi nei canali di libero scambio. Se ciò non è possibile, si dovrà rinunciare alla vendita.

Capoverso 2 lettera b: La spedizione dei prodotti confiscati, essendo un provvedimento meramente amministrativo, non viene menzionata nell'EUTR. Questa disposizione corrisponde però, per esempio, all'articolo 2 paragrafo 3 cifra 1 HolzSiG e all'articolo 7 paragrafo 2 HolzHÜG. Il legno o i prodotti da esso derivati di cui sia stata dimostrata la provenienza illegale non devono essere rispediti nel Paese di origine.

Articolo 21 Emolumenti

Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM.

Questa disposizione si basa sull'articolo 48 capoverso 1 LPAmb, secondo cui per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali sono rimosse delle tasse. Nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza vengono riscossi emolumenti in particolare per controlli, accertamenti, decisioni e per gli ulteriori atti amministrativi delle autorità competenti. L'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM; RS 814.014) viene integrata nell'allegato 3 della presente ordinanza (Abrogazione e modifica di altri atti normativi) con aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario per i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori, i controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti e il riconoscimento e i controlli dell'organismo di ispezione (cfr. al riguardo le spiegazioni sull'all. 3 qui appresso).

Gli ulteriori atti amministrativi sono fatturati come emolumenti, secondo il dispendio, a una tariffa oraria di 140 franchi (art. 4 OE-UFAM).

Articolo 22 Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 sulla base del regolamento (UE) n. 995/2010.

L'allegato 1, dove sono specificati il legno e i prodotti da esso derivati che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza secondo l'articolo 2 capoverso 1, deve essere identico all'allegato corrispondente dell'EUTR; questo perché, ai fini dell'equivalenza con la normativa europea, è necessario che il campo d'applicazione dell'OCoL coincida con quello dell'EUTR. Bisogna quindi poter reagire rapidamente alle modifiche nell'allegato all'EUTR. Per tale ragione la competenza per l'adattamento dell'allegato 1 è delegata al DATEC. Lo stesso vale in riferimento alla documentazione elencata nell'allegato 2, che deve essere presentata da un organismo di ispezione unitamente alla sua domanda di riconoscimento.

4.7 Capitolo 6: Disposizioni finali

Articolo 23 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Si vedano le spiegazioni sull'allegato 3 qui appresso.

Articolo 24 Disposizione transitoria

Gli articoli 4-9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Con questa disposizione transitoria si chiarisce che la presente ordinanza non viene applicata al legno e ai prodotti da esso derivati che erano già in commercio al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L'OCoL entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 insieme alla nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati» nel capitolo 7 della legge sulla protezione dell'ambiente.

4.8 Allegati

4.8.1 Allegato 1: Legno e prodotti da esso derivati che rientrano nella presente ordinanza

L'allegato 1 specifica il legno e i prodotti da esso derivati che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza secondo l'articolo 2 capoverso 1. Esso comprende gli stessi prodotti dell'allegato all'EUTR. Ciò significa che sia le voci di tariffa doganale sia la nomenclatura delle merci sono identiche nelle prime sei cifre, essendo tratte dal sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (cfr. al riguardo le spiegazioni sull'art. 2 cpv. 1 qui sopra).

La voce di tariffa doganale per le costruzioni prefabbricate di legno corrisponde a quella applicata nell'UE, che però non è stata ancora aggiornata nel testo dell'EUTR. In caso di voci di tariffa doganale scomposte è necessario garantire l'equivalenza in modo specifico per Paese; poiché la voce di tariffa doganale 9403.9030 dell'UE non esiste in Svizzera, nell'allegato all'ordinanza è stata ripresa la voce generale 9403 Mobili e parti di mobili con l'integrazione «interamente o parzialmente in legno».

4.8.2 Allegato 2: Documentazione da allegare alla domanda per gli organismi di ispezione

L'allegato 2 elenca i documenti che un organismo di ispezione deve presentare all'UFAM unitamente alla sua domanda di riconoscimento secondo l'articolo 11 capoverso 3 per

essere riconosciuto come organismo di ispezione. I documenti elencati servono a verificare i requisiti necessari secondo l'articolo 11 capoverso 1 (personalità giuridica e sede in Svizzera; esperienza adeguata e capacità di svolgere le funzioni di un organismo di ispezione; assenza di conflitto di interesse) e sono ordinati di conseguenza. L'UE applica essenzialmente le stesse basi (cfr. art. 5-8 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012).

4.8.3 Allegato 3: Modifica di altri atti normativi

Numero 1: Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente

Nell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM; RS 814.014), la frase introduttiva dell'articolo 1 capoverso 1 viene innanzitutto integrata per indicare che anche i controlli rientrano tra gli atti amministrativi dell'UFAM e che pertanto l'ordinanza disciplina anche gli emolumenti per i controlli (oltre agli emolumenti per decisioni e prestazioni).

L'allegato dell'OE-UFAM sulle aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario viene integrato con una nuova cifra 9 che stabilisce le aliquote fisse degli emolumenti e il quadro tariffario per gli atti amministrativi e i controlli secondo l'OCoL (alla lett. a, i controlli del sistema di dovuta diligenza presso gli operatori; alla lett. b, i controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti; alla lett. c, l'organismo di ispezione).

In particolare, le decisioni necessarie in caso di violazioni constatate da parte degli operatori, dei commercianti e degli organismi di ispezione vengono fatturate secondo il dispendio; gli emolumenti corrispondenti ammontano però al massimo a 5000 franchi (2000 CHF in caso di violazioni da parte dell'organismo di ispezione). Tale quadro tariffario corrisponde a quello per la disposizione di altri provvedimenti secondo l'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911), che prevede a sua volta un importo massimo di 5000 franchi (n. 3 dell'allegato all'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM). Alla lettera a numero 5 viene specificato per chiarezza che, in caso di sequestro o confisca, all'operatore inadempiente vengono fatturati come spese i costi effettivi per la conservazione e il trasporto (art. 22 cpv. 1 e 2).

Numero 2: Ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Con l'articolo 35g capoverso 2 LPAmb, Il Parlamento ha introdotto una nuova base esplicita per l'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021). Nell'ingresso di tale ordinanza bisogna quindi integrare questa base legale così come la base generale del Consiglio federale secondo l'articolo 39 capoverso 1 LPAmb sull'emanazione di prescrizioni esecutive. Il regime di esecuzione e pena deve basarsi come in passato sulla legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0).

Articolo 7 capoverso 1 lettera a

¹ I controlli dell'UFDC avvengono sotto forma di:

- a. controlli a campione presso i luoghi di fornitura; oppure

Nell'articolo 1 capoverso 1 e nell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, con il termine generico «fornire» nella dichiarazione non si intende soltanto la vendita di legno e prodotti del legno. Si vanno infatti diffondendo nuovi modelli commerciali, come per esempio l'affitto di prodotti del legno. Per chiarire che anche tali modelli commerciali sono soggetti all'obbligo di dichiarazione, l'espressione «luoghi di vendita» deve essere sostituita con «luoghi di fornitura».

5 Riperussioni

L'OCoL spiega e concretizza la nuova sezione 2 «Legno e prodotti da esso derivati» nel capitolo 7 della LPAmb. Per le riperussioni dell'OCoL si può quindi rimandare in linea di principio al capitolo 3 del messaggio (FF 2019 1136-1140). Le presenti disposizioni non hanno riperussioni di maggiore portata o proprie specifiche.

5.1 Riperussioni sulla Confederazione

I costi per la costituzione e gestione di un nuovo servizio esecutivo presso l'UFAM sono dati dal fabbisogno di personale per i sei nuovi posti che dovranno essere probabilmente creati e dai costi per l'acquisizione e l'esercizio di un sistema informatico ai fini di un'esecuzione efficiente. Bisogna inoltre mettere in conto i costi per la determinazione dei tipi di legno e per l'investimento iniziale in una simile prestazione in Svizzera, in quanto i controlli devono permettere di determinare in modo univoco il tipo di legno e, se possibile, la provenienza. Lo sviluppo di una simile prestazione in Svizzera, unitamente al servizio incaricato dell'esecuzione, va a beneficio anche delle imprese che possono così richiedere un campionamento dei loro prodotti in tutta semplicità. Si potranno sfruttare sinergie anche per l'esecuzione di altre legislazioni, come per esempio la LF-CITES.

Per la costituzione del servizio esecutivo e l'acquisizione del relativo sistema informatico, così come per l'investimento iniziale nella determinazione dei tipi di legno, sono previste prestazioni esterne stimate dell'ordine di 1 milione di franchi a titolo di spesa una tantum spalmata su due anni (2021 e 2022). A tale cifra si aggiungeranno ogni anno costi ricorrenti stimati pari a 500 000 franchi a partire dal 2022.

I nuovi specialisti che verranno assunti saranno competenti dal 2022 per i seguenti compiti già elencati nel messaggio del Consiglio federale¹³:

- la sorveglianza delle importazioni (dichiarazioni doganali) e dei successivi controlli a campione basati sul rischio nonché i controlli del divieto di messa in commercio e di un eventuale obbligo di notifica (analogamente all'art. 4 EUTR);
- il controllo del rispetto sistematico dell'obbligo di diligenza nonché della valutazione corretta del rischio e delle misure di riduzione del rischio (analogamente all'art. 10 EUTR);
- il controllo degli obblighi di tracciabilità lungo la filiera commerciale sul territorio svizzero, tra l'altro in caso di sospetti motivati o di domande dall'estero (analogamente agli art. 5 e 10 EUTR);
- lo scambio con le autorità esecutive nell'UE sulla valutazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine delle forniture di legname e la procedura esecutiva (analogamente all'art. 12 EUTR);
- il coordinamento tra le autorità federali e i Cantoni sulla messa in commercio di legname svizzero e i rapporti al Consiglio federale (analogamente all'art. 20 EUTR);
- la comunicazione con le imprese che operano nei vari settori nonché gli accertamenti giuridici;
- il controllo degli organismi di ispezione (analogamente all'art. 8 par. 4 e 5 EUTR);
- l'organizzazione del riconoscimento degli organismi di ispezione.

Come già spiegato nel messaggio del Consiglio federale, non sarà possibile un rifinanziamento integrale mediante emolumenti.

¹³ <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/1123.pdf>

5.2 Ripercussioni sui Cantoni

Il controllo della prima messa in commercio di legname proveniente dai boschi svizzeri sarà affidato ai Cantoni. Le spese per il personale dovrebbero tuttavia restare contenute, poiché la sorveglianza della prima messa in commercio di legname svizzero potrà essere effettuata insieme all'autorizzazione e al controllo della raccolta già previsti dalla legge forestale. Inoltre, l'esecuzione capillare della legislazione in materia di utilizzazione del legname e di gestione delle foreste rende trascurabile il rischio di raccolta illegale in Svizzera. L'onere supplementare per il controllo sarà quindi ridotto.

5.3 Ripercussioni sui Comuni

Il progetto non avrà ripercussioni per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.4 Ripercussioni sull'economia forestale e del legno svizzera

A integrazione di quanto esposto nel capitolo 3 del messaggio (FF 2019 1136-1140), per quanto concerne le ripercussioni della presente ordinanza sull'economia forestale e del legno svizzera si può affermare quanto segue:

Possono essere considerate operatori anche le persone che commercializzano per la prima volta legno proveniente dalla foresta svizzera secondo l'articolo 3 lettera a. Ciò vuol dire che anche i proprietari di bosco e le aziende forestali o i soggetti da essi incaricati devono attenersi a un sistema di dovuta diligenza secondo questa disposizione. Fanno eccezione l'uso proprio di legno e prodotti da esso derivati, in quanto questo non vale come cessione e quindi come immissione sul mercato secondo l'articolo 3 lettera a, e la gestione forestale non a scopo commerciale, essendo anch'essa esclusa dall'immissione sul mercato secondo l'articolo 3 lettera a.

La LFo si fonda sull'equivalenza delle funzioni protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta secondo la Costituzione federale [RS 101] e la legge forestale [RS 921.0]) e la attua coerentemente nelle proprie prescrizioni sulla protezione e sulla gestione della foresta. L'articolo 51 LFo sull'organizzazione forestale e gli atti esecutivi cantonali garantiscono da sempre un'esecuzione funzionante e capillare, grazie alla quale la gestione forestale in Svizzera può essere definita essenzialmente sostenibile e legale. Si rimanda in particolare all'articolo 21 LFo che per il taglio d'alberi e gli interventi di cura prevede un'autorizzazione ufficiale (raccolta di legname nel bosco privato nell'ordine di pochi m³ per l'uso privato; sono possibili deroghe in base alla prassi cantonale); nella pratica, tale disposizione viene attuata perlopiù sotto forma di scelta e marcatura degli alberi da abbattere sul terreno interessato da parte del personale forestale competente. L'autorizzazione alla raccolta è un elemento importante per l'esecuzione e il controllo dei diversi requisiti di gestione definiti dalla legislazione forestale. Ciò significa che per l'attuazione dell'OCoL in relazione al legname proveniente dalla foresta svizzera è possibile rifarsi ai regolamenti esistenti e all'esecuzione consolidata.

Come detto in precedenza, anche gli operatori svizzeri devono attenersi a un sistema di dovuta diligenza secondo l'articolo 4. A tal fine sarà però sufficiente generare le seguenti informazioni secondo l'articolo 5, conservarle per un periodo di cinque anni (art. 8) e consentire l'accesso alle autorità cantonali competenti (che nella maggioranza dei casi saranno i servizi forestali cantonali) (cfr. in riferimento anche l'art. 5 par. 2 dell'ordinanza amministrativa del Ministero federale tedesco per l'alimentazione e l'agricoltura del 25 novembre 2013 sulla legge tedesca sulla sicurezza del commercio di legno dell'11.07.2011 [HolzSiG]):

- descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e ulteriore indicazione della sua denominazione scientifica se il nome comune della specie di albero non è chiaro;

- zona in cui è stato raccolto il legname, inclusa l'indicazione dei numeri di parcella e dei proprietari di bosco;
- quantità, espressa in volume, peso o numero di unità di prodotto;
- periodo in cui è avvenuta la raccolta del legname;
- nome e indirizzo dell'acquirente al quale è stato fornito il legname;
- documentazione dell'autorizzazione alla raccolta o altre informazioni che attestano che il legname raccolto corrisponde alle disposizioni di legge vigenti.

Il rispetto di questi requisiti può essere dimostrato per mezzo di documentazione informale come ordini, fatture, bollettini di consegna o documenti elettronici. In mancanza di fatti accertati o di legittimi sospetti nei confronti del relativo proprietario di bosco o dell'azienda forestale, si potrà ritenere che la raccolta del legno sia avvenuta in maniera legale. Non dovrebbe esserci bisogno di coinvolgere un organismo di ispezione. Grazie al quadro giuridico consolidato e all'esecuzione capillare e funzionante in relazione al legno raccolto nella foresta svizzera, le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio di cui all'articolo 6 e 7 non sono di regola necessarie.

In caso di esportazione, ulteriore lavorazione e reimportazione di legno proveniente dal bosco svizzero, la nuova immissione sul mercato non comporterà praticamente alcun onere supplementare per l'impresa che importa in Svizzera; in un simile caso basterà poter dimostrare che si tratta dello stesso legno.

Questi minimi oneri supplementari appaiono sopportabili alla luce dei vantaggi che saranno apportati dall'OCOL all'economia forestale e del legno svizzera grazie alla rimozione degli svantaggi competitivi rispetto alla concorrenza europea (accesso senza ostacoli al mercato dell'UE).

5.5 Ripercussioni sull'ambiente

I boschi hanno una diversificata utilità ecologica, economica e sociale (prestazioni forestali, funzioni forestali), che comprende la messa a disposizione di legno e di altri prodotti legati all'economia forestale. Essi forniscono prestazioni ambientali che rivestono importanza centrale per l'uomo, per esempio la conservazione della biodiversità e delle funzioni degli ecosistemi e la protezione del sistema climatico.

L'ottenimento illegale di legname è ancora oggi un problema ampiamente diffuso in tutto il mondo e riveste pertanto grande importanza a livello nazionale. Esso costituisce una grave minaccia per le foreste poiché contribuisce alla deforestazione e al danneggiamento dei boschi. La deforestazione causa circa il 17 per cento delle emissioni globali di CO₂ (cfr. n. 1.1). L'ottenimento illegale di legname minaccia la biodiversità e compromette non solo la gestione e lo sviluppo sostenibile dei boschi ma anche la capacità di sussistenza economica degli operatori che agiscono in conformità della legislazione vigente (distorsione della concorrenza, dumping).

In alcune regioni, tale pratica contribuisce inoltre alla desertificazione e all'erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni. Ha inoltre conseguenze sociali, politiche ed economiche che spesso vanificano i progressi verso un governo responsabile, minacciando le basi della vita delle comunità locali che dipendono dalla foresta; per non parlare del legame esistente tra l'ottenimento illegale di legname e i conflitti armati.

La lotta al problema dell'ottenimento illegale di legname nell'ambito del presente progetto non solo aiuterà a contrastare le ripercussioni negative sopra elencate, ma dovrebbe anche contribuire, in maniera economicamente conveniente, agli sforzi compiuti dalla Svizzera per arginare il cambiamento climatico. Il presente progetto è quindi da intendersi come

un'integrazione dei provvedimenti e degli impegni della Svizzera sulla base della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.